

RELAZIONE GENERALE

Relazione generale

Il presente progetto di legge è finalizzato a modificare la legge regionale 24 luglio 2009, n. 11, "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6" introducendo 4 modifiche alla legge di riferimento.

L'art. 1 rende cogente per l'Amministrazione regionale di dotarsi, d'intesa con le amministrazioni provinciali, di un elenco di persone disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno e la struttura di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria cui gli stessi amministratori possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.

L'Articolo 2 introduce un riconoscimento economico a favore degli amministratori stessi iscritti negli elenchi previsti al comma 3 dell'articolo 2, che svolgono l'incarico a favore di persone residenti nel territorio regionale rimandando poi ad una successiva delibera di giunta quanto alle modalità e i termini per l'attuazione degli interventi previsti. Viene precisato, altresì che non può richiedere l'intervento economico chi è iscritto all'albo degli avvocati o dei commercialisti che non sia partente entro il 4° del beneficiario e che ha al massimo un ADS.

L'articolo 3 specifica l'impegno finanziario della Regione per l'anno 2026 e 2027 pari in totale a 2.000.000 con un massimo di 1.000.000 per anno.

L'articolo 4 prevede il termine di entrata a regime dell'impegno economico della Regione in favore degli ADS a partire dall'anno 2026.

La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha istituito nel nostro ordinamento la figura dell'Amministratore di Sostegno la cui funzione è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Dall'entrata in vigore della presente legge la richiesta di nomine di ADS su soggetti privi in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana è andata via via aumentando tanto che sempre di più si è alla ricerca di soggetti disposti a fungere da ADS anche a persone terze non per forza del proprio nucleo familiare.

La funzione di ADS ha aspetti molto delicati ed è portatrice di grandi responsabilità per il soggetto che si dichiara disponibile a svolgerla oltre che competenze. In corrispondenza ad un maggior numero di richieste nei tribunali regionali di nomina di ADS si sta registrando sempre di più un numero non adeguato di persone disposte a fungere da ADS. Spesso la rinuncia a detto incarico deriva dal fatto che agli ADS che svolgono tale ruolo per le persone che si trovano in difficoltà economica non viene riconosciuto non solo un rimborso delle

spese ma nemmeno un equo indennizzo e che tale situazione porta, altresì, sempre di più a rivolgersi a professionisti – avvocati o commercialisti – per svolgere tale ruolo con conseguente eccessivo numero di incarichi per ogni singolo professionista.

L'intento di tale PDL è quello di far sì che nelle situazioni di indigenza e quando il GT, a seguito del deposito del rendiconto che specifica l'attività svolta dell'ADS in favore del beneficiario in corso d'anno, riconosce un equo indennizzo in una cifra massima stabilita sia la regione a liquidare l'equo indennizzo. Al fine di far sì che sempre di più siano i volontari – anche del nucleo familiare del beneficiario – che si iscrivono all'albo degli ADS. Sono esclusi dal contributo gli avvocati ed i commercialisti che spesso svolgono tale incarico nominanti dal Tribunale a cui di norma sono assegnate le procedure più complesse e con patrimoni tali da poter ricevere un equo indennizzo per l'attività svolta.

PROGETTO DI LEGGE

Modifica della Legge regionale 24 luglio 2009, n.11 (Norme per la promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n.6)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n.11)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n.11 (Norme per la promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n.6) è così sostituito:

“3. Nell'ambito dei servizi e delle iniziative di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale d'intesa con le Amministrazioni provinciali, entro il 31 dicembre 2025, istituisce un elenco delle persone disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno e la struttura di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria cui gli stessi amministratori possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.”

Art. 2

(Inserimento dell'art. 2 bis nella legge regionale 24 luglio 2009, n.11)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n.11 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 2 bis

(Interventi per incentivare il ricorso all'amministrazione di sostegno)

1. Al fine di incentivare il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno la Regione riconosce un intervento economico a favore degli amministratori stessi iscritti negli elenchi previsti al comma 3 dell'articolo 2, che svolgono l'incarico a favore di persone residenti nel territorio regionale, nel caso in cui il giudice tutelare assegni l'equa indennità, ai sensi dell'articolo 379 del Codice civile, e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.

2. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di settecento euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito è pari a seicento euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministratori.

3. Non ha diritto di usufruire dell'intervento economico di cui al comma 1 chi è iscritto all'albo degli avvocati o all'albo dei commercialisti che non ha rapporti di parentela, entro il

4° grado con il beneficiario del quale è stato nominato dal Giudice Tutelare Amministratore di Sostegno.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo entro il 30/10/2025:

5. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2009, n.11)

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2009, n.11 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 4 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.000.000 euro per gli esercizi finanziari 2026, 2027 suddivisi per ciascun esercizio finanziario nel limite massimo di 1.000.000 euro, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n.3 della Missione 20 – “Fondi e accantonamenti”, programma 3, titolo 1, Spese correnti:

2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale n. 24 del 2001)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2009, n.11 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 (Entrata in vigore)

2. Le norme di cui all'articolo 2 bis entrano in vigore a far data dal 01/01/2026